



**COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)**  
**Centrale Unica di Committenza**  
**Ente delegato dal Comune di Senago**

(Convenzione del 21/12/2015 ai sensi dell'art. 33 comma 3bis del D.Lgs  
n. 163/2006 e s.m.i., tra i Comuni di Garbagnate Milanese e Senago)

CODICE AUSA: 0000552905



**Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, in concessione, della gestione del servizio di igiene urbana e ambientale all'interno del territorio del comune di Garbagnate Milanese (MI) – CIG: 78876674B8**

**Quesito n. 4 del 05.06.2019**

La Scrivente Società, in relazione alla gara d'appalto in oggetto, formula le seguenti richieste di informazioni e documenti complementari:

1. In relazione al criterio di valutazione dell'offerta tecnica "A.2) Percentuale di utenze interessate dalla raccolta differenziata domiciliare", si chiede di indicare:  
tipologie di utenze e zone del territorio non sono interessate dalla raccolta differenziata domiciliare  
- sistema di raccolta previsto per le utenze non interessate dalla raccolta differenziata domiciliare (stradale, di prossimità, ecc)  
modalità di raccolta previste per le utenze non interessate dalla raccolta differenziata domiciliare (frazioni oggetto di raccolta, tipo di contenitori, frequenza di svuotamento, ecc)
2. Copia del Regolamento di Gestione del Centro Comunale di Raccolta
3. Indicazione dell'orario di inquadramento settimanale del personale attualmente adibito al servizio

**Risposta n. 4 del 17.06.2019**

In merito alle informazioni richieste in data 05.06.2019 si precisa quanto segue:

1. Le tipologie di utenza sono chiaramente indicate nell'allegato A del capitolato e le zone, data l'estensione territoriale del comune, sono tutte interessate, da diverse destinazioni d'uso. La raccolta avviene in tutte le zone tramite cassonetti di idonee dimensioni nei giorni e con le modalità indicate nel capitolato speciale e secondo la tabella di cui all'allegato 1 del capitolato "planimetria con individuazione zone di raccolta".
2. Le modalità di gestione del Centro di Raccolta sono precisate alla "parte V" del capitolato speciale negli artt. 43 e seguenti.
3. Gli attuali orari di servizio del personale risultano ininfluenti ai fini della gestione del nuovo servizio che dovrà essere svolto secondo i nuovi orari e le specifiche modalità indicate nel capitolato speciale di concessione del servizio di igiene urbana.

**Quesito n. 5 del 06.06.2019**

La Scrivente Società, in relazione alla gara d'appalto in oggetto, formula il seguente quesito:

La fornitura e installazione del sistema di accesso automatizzato con badge/carta elettronica presso il Centro Comunale di Raccolta (art. 45 del Capitolato) è a carico dell'Amministrazione o dell'impresa appaltatrice?

**Risposta n. 5 del 17.06.2019**

L'installazione dell'accesso automatizzato del Centro di Raccolta, è da ritenersi compresa nelle “..attrezzature che si rendessero necessarie per una corretta e completa gestione del centro di raccolta..”, resta comunque fatto salvo “ quanto offerto in sede di gara per la razionalizzazione del servizio di accesso al centro di raccolta” secondo quanto indicato all’art. 45 del capitolato speciale.

**Quesito n. 6 del 07.06.2019**

**Oggetto: Gara di appalto servizio di Igiene Urbana comune di Garbagnate Milanese – CIG 78876674B8 - Richiesta chiarimenti**

A seguito delle risposte ai quesiti pubblicate in data odierna, con la presente siamo a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti:

**1) Costi di smaltimento**

Nella Determinazione Dirigenziale n. 401 del 5 giugno 2019, con cui viene rettificato e sostituito l'elenco prezzi allegato al Disciplinare di gara, si specifica che *“l'elenco prezzi risulta un documento necessario al quale applicare lo sconto di gara per determinare il valore di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 52 del Capitolato speciale”*.

In merito, come già evidenziato nella nostra nota del 3 giugno u.s., si evidenzia che il Capitolato di appalto non prevede alcuna clausola di revisione e/o adeguamento dei costi unitari di smaltimento posti a base di gara, pur trattandosi di un contratto con durata di 7 + 3 anni. Viene infatti prevista la sola revisione del corrispettivo annuale secondo l'indice FOI (rif. Art. 57 CSA) e la revisione del canone dei servizi a fronte di variazioni quantitative dei servizi superiori al 5% e fino al 20% , a seguito di modifiche nel numero e/o percentuale di utilizzo del personale e attrezzature (rif. Art. 52 CSA).

Ai sensi dell'art 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera a del decreto legislativo 50 del 2016 prevede la possibilità per tutte le tipologie di appalto di inserire nei contratti clausole di revisione prezzi , inoltre con precipuo riferimento ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art 1 comma 511 legge 208 del 2015 che prevedono che in caso di variazione dei prezzi ( in aumento o in diminuzione superiori al 10%) l'appaltatore a facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Stante la volatilità dei prezzi di smaltimento unitari osservata negli ultimi anni si chiede se annualmente l'appaltatore – al verificarsi delle succitate condizioni - debba fare richiesta di riconduzione ad equità del prezzo unitario di smaltimento o se si intende già, con vs cortese risposta al quesito, introdurre una clausola di adeguamento dei costi unitari di smaltimento che preveda che, qualora si siano verificate variazioni nelle condizioni di mercato tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti hanno facoltà di richiedere con istanza una riconduzione ad equità o una revisione del corrispettivo medesimo: a tale scopo si avvierà una procedura congiunta in contraddittorio tra le parti per determinare il “corrispettivo medio di mercato corrente” a cui applicare il ribasso/rialzo fissato in sede di gara.

## 2) Costo del personale

Nella risposta n. 1 viene indicato quanto segue: *“Alla luce di tali argomentazioni, si conferma il contenuto dell’Allegato B al Capitolato speciale e, conseguentemente, il costo della manodopera indicato dalla legge di gara, pari ad Euro 303.600 per ciascun anno di durata dell’affidamento”*

In merito alla conferma della validità dell’elenco del personale di cui all’Allegato B (n. 19 addetti, scorte escluse), si evidenzia che il relativo costo della manodopera ammonta, secondo le tabelle ministeriali fise già trasmesse, ad Euro/anno 804.360, così determinato:

Allegato B)

Elenco non nominativo del personale alle dipendenze

Prog	mansione	livello contr.	Tab CCNL Fise - Marzo 2019 €/anno
1	Caposervizio	6A	€ 52.573,81
1	autista	4A	€ 47.569,59
1	raccogliitore	2B	€ 38.869,14
1	raccogliitore	1B	€ 29.797,53
1	autista	4A	€ 47.569,59
1	raccogliitore	3B	€ 42.942,24
1	autista	4A	€ 47.569,59
1	autista	4B	€ 46.300,60
1	raccogliitore	3A	€ 44.771,03
1	raccogliitore	3A	€ 44.771,03
1	raccogliitore	3A	€ 44.771,03
1	raccogliitore	3A	€ 44.771,03
1	Addetto centro raccolta	2B	€ 38.869,14
1	Operatore ecologico	2B	€ 38.869,14
1	Addetti spazzamento manuale	2B	€ 38.869,14
1	Addetti spazzamento manuale	2B	€ 38.869,14
1	Addetti spazzamento manuale	2B	€ 38.869,14
1	Addetti spazzamento manuale	2B	€ 38.869,14
1	Addetti spazzamento manuale	2B	€ 38.869,14
19	Totale addetti senza scorte		€ 804.360,19

Contestualmente però viene precisato che il costo della manodopera indicato dalla legge di gara, è pari ad Euro 303.600 per ciascun anno di durata dell’affidamento, confermando quindi che tale importo rappresenta il costo della manodopera stimato per la determinazione dell’importo posto a base di gara.

L’art. 5 del Disciplinare di gara, che si riteneva contenesse un refuso, viene invece confermato: *“ Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati pari ad Euro 303.600,00 annui calcolati in misura pari al 20% del canone annuo”.*

Si chiede conferma del fatto che è quindi ammissibile e legittima la presentazione di un’offerta che preveda una ristrutturazione dei servizi che, indipendentemente dal numero di addetti attualmente impiegati, preveda l’impiego di un numero di addetti coerenti con gli oneri di manodopera previsti nella base d’asta (n. 7 addetti per un importo di 303.600 euro/anno).

In merito, al fine di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per una corretta formulazione dell'offerta, si chiede nuovamente la possibilità di avere copia del computo metrico-estimativo che ha portato alla determinazione della base d'asta.

### **3) Requisiti di ammissione**

Il Disciplinare di gara all'art.17.1 comma D.1) richiede - quale requisito per l'ammissione alla gara - la dimostrazione di *“aver gestito nell'ultimo triennio (2016,2017,2018) servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e connessi servizi di igiene urbana), compresa la gestione di almeno 1 centro comunale di raccolta, in favore di una popolazione complessivamente servita in ciascun anno del triennio non inferiore a 28.000 abitanti.”*

In merito si chiede conferma che si debba dimostrare di aver svolto congiuntamente tutti i servizi in concessione e non solo una parte di essi (es. solo servizi di raccolta e connessi servizi di igiene urbana, senza aver gestito gli smaltimenti) e che tali servizi debbano essere dimostrati in continuità per tutto il triennio richiesto e per la popolazione richiesta per tutto il triennio richiesto.

Distinti saluti

## **Risposta n. 6 del 17.06.2019**

### **Chiarimento n. 1) – Costo di smaltimento**

Con riferimento al chiarimento in oggetto, si segnala che, nella fattispecie concreta, si è in presenza di una concessione di servizi e non già di un appalto di servizi, con conseguente impossibilità di inserire negli atti di gara clausole di automatica revisione del prezzo. Al contrario, nel caso di specie trova applicazione l'art. 165, c. 6 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”*.

### **Chiarimento n. 2) – Costo del personale**

Con riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto, fermo restando che il costo della manodopera indicato negli atti di gara è stato determinato tenendo conto delle specifiche indicazioni espressamente fornite dal gestore uscente del servizio dedotto in affidamento, si segnala quanto segue.

Tenuto conto del fatto che l'organizzazione aziendale finalizzata all'erogazione dei servizi è rimessa alla valutazione discrezionale degli operatori economici partecipanti alla procedura, è evidente che ciascun concorrente potrà formulare proprie proposte di miglioramento della gestione delle attività dedotte in affidamento, che saranno valutate nell'ambito della componente tecnica delle diverse offerte, il tutto, ovviamente, a condizione che tali proposte siano in grado di attestare l'effettivo ed efficace rispetto degli *standard* gestionali previsti e prescritti dagli atti di gara, nonché delle caratteristiche e della natura delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, e sempre a patto che tali proposte risultino rispettose dell'applicazione della c.d. *clausola sociale* prevista dalla normativa di settore, espressamente richiamata negli atti di gara, da applicare tenendo conto di quanto statuito, in proposito, dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Linee Guida ANAC n. 13, recanti *“La disciplina delle clausole sociali”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019.

### **Chiarimento n. 3) – Requisiti di ammissione**

L'art. 17.1, punto D.1 del disciplinare di gara richiede, quale requisito di ammissione, la

dimostrazione di “aver gestito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) **servizi analoghi** a quelli oggetto della concessione (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e connessi servizi di igiene urbana), **compresa** la gestione di almeno 1 centro comunale di raccolta, in favore di una popolazione complessivamente servita in ciascun anno del triennio non inferiore a 28.000 (ventottomila) abitanti”.

In tale prospettiva, posto che la clausola del disciplinare da ultimo richiamata evoca il concetto di “servizi analoghi” e non già quello di “servizi identici”, dovendosi pertanto la citata previsione interpretare nel rispetto del principio del *favor participationis*, ne discende che un operatore economico risulterà legittimato a partecipare alla procedura di cui trattasi laddove lo stesso sia in grado di attestare l’intervenuto svolgimento, nel periodo richiamato “(2016-2017-2018)”, oltre che della “gestione di almeno 1 centro di raccolta” (attività, quest’ultima, comunque richiesta ai fini del possesso del requisito in questione, in considerazione della locuzione “compresa”), anche di **uno solo** dei servizi di “raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e connessi servizi di igiene urbana”, purché svolto, in **ciascun anno** del triennio 2016-2017-2018, in favore di “una popolazione complessivamente servita [...] non inferiore a 28.000 (ventottomila) abitanti

#### **Quesito 7 del 17.06.2019**

La Scrivente Società, in relazione alla gara d'appalto in oggetto, chiede di precisare se lo spazzamento manuale delle strade elencate all'art. 39.2 del Capitolato sia da effettuare dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica.

#### **Risposta n. 7 del 17.06.2019**

In merito a quanto sopra richiesto con il quesito del 17.06, si precisa che lo spazzamento manuale è da ritenersi in via ordinaria per le giornate dal lunedì al sabato; restano fatti salvi particolari eventi fiere, sagre e manifestazioni (vedasi allegato “E” al capitolato) per i quali dovranno essere previsti specifici interventi di pulizia che potranno interessare orari e giornate diverse.